

Statuto dell'Associazione Culturale Valledora O.N.L.U.S.

COSTITUZIONE

ART. 1-E' costituita l' Associazione Culturale Valledora (O.N.L.U.S.) più avanti chiamata per brevità Associazione, con sede in via Italia, 50 Alice Castello _____, regolata dalla normativa civilistica di cui agli artt. 36 e seguenti c.c. e regolata dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

ART. 2 - L'Associazione è apolitica ed apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo. Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Consiglio direttivo, collegio dei revisori, ecc.) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali (Presidente, vicepresidente, segretario, tesoriere ecc.) vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

SCOPO

ART. 3 - L' Associazione persegue finalità di solidarietà sociale,civile, culturale finalizzate alla salvaguardia dei beni naturali, delle componenti ambientali (acqua – aria – suolo – sottosuolo) e della salute pubblica, alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico e culturale, alla tutela dei diritti civili e alla promozione di attività culturali.

ART. 4 - Per raggiungere gli scopi di cui sopra , l'Associazione si propone di:

- 5 operare organizzando ed attuando azioni di informazione, sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini finalizzate alla tutela dei beni naturali, in relazione a progetti, fatti o attività che abbiano l' obiettivo di realizzare nel territorio impianti / infrastrutture che potenzialmente possano creare degrado ambientale, rischi o danni per la salute dei cittadini o danno ai beni patrimoniali, sociali o culturali dei cittadini quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - impianti di termovalorizzazione, incenerimento, trattamento, smaltimento e trasformazione di rifiuti in genere
 - cave opere edili, strade, viadotti, depositi (convenzionali o di materiali nucleari), etc.
 - impianti di produzione energia elettrica con combustibile tradizionale (gas e /o idrocarburi) , combustibile a biomasse o combustibile nucleare.
- 6 sostenere l' organizzazione di manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi del territorio.
- 7 organizzare e produrre iniziative di carattere culturale, sportivo, musicale, artistico o sociale.
- 8 intervenire a sostegno delle iniziative, anche di carattere legale, inerenti agli scopi dell' Associazione, poste in essere da terzi
- 9 promuovere attività editoriali atte a soddisfare le esigenze di conoscenza e approfondimento dei soci e dei cittadini in merito a questioni ambientali, culturali, sociali e artistiche.

10 utilizzare ogni forma di comunicazione mediatica per perseguire gli scopi prefissati

11 svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone

L'Associazione è aperta alla collaborazione con altre associazioni ed enti che perseguono finalità che coincidano anche parzialmente con gli scopi del presente statuto.

L'Associazione non ha alcun legame o riferimento a partiti o movimenti politici.

SOCI

ART. 5 - Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto, intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati e svolgono attività che non sono contrastanti con le finalità dell'Associazione e nel rispetto delle vigenti leggi.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci regolarmente iscritti.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;

- mancato pagamento della quota sociale

- dimissioni;

- delibera di esclusione, proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea dei soci, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed ad obblighi del presente statuto, per altri motivi che comportino indegnità o per mancanza di partecipazione alle attività dell'Associazione ovvero alle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo per un periodo superiore ad un anno, senza giustificato motivo.

ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART.8 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART.9 - Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

ART. 10 - Gli organi dell'Associazione sono:

12 l'Assemblea degli aderenti (iscritti)

- 13 il Consiglio Direttivo;
- 14 il Presidente
- 15 il Vice Presidente
- 16 il Segretario;
- 17 il Tesoriere

ART. 11 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio Direttivo deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, che può anche consistere nell' invio di e-mail, contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno 5 giorni prima.

ART. 12 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente tra i soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione e il diritto di intervenire.

ART.13 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione – convocata entro 24 ore dalla prima - l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento della associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e occorre il voto favorevoli dei tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. Hanno diritto di voto tutti i soci regolarmente iscritti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni partecipante all'Assemblea ha diritto ad un solo voto.

Ogni socio può rappresentare per delega non più di un associato.

ART.14 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

Elegge nel proprio seno il Presidente dell' Associazione ed il Consiglio Direttivo, stabilendo di volta in volta il numero dei consiglieri; tale numero dovrà essere compreso tra un minimo di tre ed un massimo di 15 elementi;

Delibera in relazione a:

- conto consuntivo economico e di attività dell'anno precedente;

- formazione del bilancio preventivo economico e di attività annuale dell' Associazione;

- proposte degli aderenti all' Associazione;

- argomenti posti all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo ovvero in seguito a richiesta di almeno un numero di soci corrispondente ad un quarto del totale.

modifiche statutarie;
eventuale scioglimento dell' Associazione;
quota sociale;
regolamento interno;

Nomina non meno di due e non più di quattro revisori dei conti più uno supplente ai quali è affidato il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente la contabilità dell' Associazione.

ART. 15 - Per deliberare modifiche statutarie o l'eventuale scioglimento dell' Associazione è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei partecipanti all'Assemblea validamente costituita.

ART. 16 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

ART. 17 - Il Consiglio Direttivo è formato da 3 a 15 membri ed elegge al proprio interno le seguenti cariche:

il Vice-Presidente dell' Associazione,
il Segretario
il Tesoriere

i quali durano in carica quanto il Consiglio e decadono quindi, con esso.

Si riunisce di norma una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente dell' Associazione lo ritenga necessario o comunque lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio direttivo dura in carica due anni e può venire rieletto.

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, ovvero si verificasse l'assenza dalle riunioni del Consiglio da parte di uno o più consiglieri per almeno tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, il Consiglio provvedere alla loro sostituzione con il primo dei non eletti dall' Assemblea. Questi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti eletti dall'Assemblea; sono presiedute dal Presidente o, nel caso di suo impedimento, dal Vice-Presidente ovvero, in loro contemporanea assenza, da un consigliere delegato designato dai presenti tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. La carica di Consigliere è gratuita.

ART. 18 - Compiti del Consiglio direttivo:

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica

dell'anno sociale;

- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- proporre all'assemblea azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 19 - Il Presidente :

18 ha la legale rappresentanza dell' Associazione di fronte a terzi;

19 firma tutti gli atti e i documenti che comportino impegno per l' Associazione;

20 convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede con le modalità previste;

21 dirige e coordina l'esecuzione delle decisioni prese;

22 ha la facoltà di delegare ad altri componenti del Comitato l'esecuzione di vari adempimenti.

Il Presidente dura in carica due anni, per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo, e decade, quindi, con esso.

Il Presidente scaduto continua comunque a svolgere le proprie funzioni fino all'elezione del nuovo Presidente.

La carica di Presidente è gratuita.

ART. 20 Il Presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito a tutti gli effetti dal Vice-Presidente il quale ne assume tutte le funzioni e responsabilità.

In assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, la presidenza viene momentaneamente assunta da un altro componente del Consiglio Direttivo designato dal Consiglio stesso tra quelli eletti dall'Assemblea.

La carica di Vice-Presidente è gratuita.

ART. 21 Al Segretario dell'Associazione competono le seguenti funzioni:

- - Mantenimento e cura dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo
- - Mantenimento e cura del Registro degli iscritti
 - - Cura, preparazione e gestione della pianificazione e sviluppo delle attività e mani-festazioni interne ed esterne dell' Associazione
 - - Coordinamento e sviluppo delle pratiche legali / amministrative / autorizzative relative alle attività e manifestazioni di cui sopra
 - invio di copia dei verbali agli assenti o a chi ne facesse richiesta, anche via e-mail

2 - La carica di Segretario è gratuita.

ART. 22

Il Tesoriere deve tenere i libri contabili, predisporre i bilanci preventivo e consuntivo nonché dare pratica attuazione agli adempimenti derivanti dalla legge fiscale.

La carica di Tesoriere è gratuita.

ART.23- Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea dei soci composto da tre (o cinque) membri effettivi e uno supplente. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci.

Dura in carica un triennio ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto, svolge le

seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 24 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

ART. 25 - L'esercizio sociale della Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere depositati nella sede della organizzazione 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché i soci possano prenderne visione.

ART. 26- Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 27 - L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 28- La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all' articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 29 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

